



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.56

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE SCAVALCO DI ECCEDEXZA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OCCHIALI EMI AI SENSI DELL'EX ART.1 C.557 L.311/2004.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di dicembre alle ore dodici e minuti quarantacinque nell'ufficio di Segreteria comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA LAURA - Sindaco	Sì
2. BOSIA EMMA - Assessore	Sì
3. FASSIO FABIO ANDREA - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste il segretario comunale BELLA Dott. Davide il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora FONTANA LAURA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota ns. prot. n.4281 del 5/12/2025, la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni ha chiesto l'autorizzazione alla prestazione di lavoro per scavalco d'eccezione ex art 1, comma 557 della Legge 311/2004, per n. 6 ore settimanali, della dipendente di codesto ente a tempo pieno e indeterminato, Sig.ra Occhiali Emi, inquadrata nell'Area degli Istruttori, (ex Cat. Giuridica C, ex Pos. Ec. C3) per destinarla al servizio Istruzione della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, per il periodo dal 1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026;

CONSIDERATO a tal proposito che la dipendente Occhiali Emi si è dichiarata disponibile a svolgere la prestazione richiesta;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, gli Enti con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e le Unioni di Comuni, possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza e che le spese sono soggette ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 configura una forma di lavoro di "scavalco d'eccezione" in parziale deroga al vincolo di esclusività nel pubblico impiego;

DATO ATTO che:

- La titolarità del rapporto di lavoro è conservata in capo al Comune di Rocca d'Arazzo a cui competono gli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, ferie...)
- Il rapporto di lavoro di "scavalco d'eccezione" potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale o per volontà espressa dal dipendente interessato;
- Il servizio, oggetto della presente autorizzazione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile all'Area di appartenenza, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato;
- Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le 48 ore settimanali, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Unione dovrà consentire il regolare recupero psicofisico del lavoratore;
- Le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso all'Unione di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Rocca d'Arazzo;
- L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione, è definita di comune accordo tra i due Enti, contemperando le esigenze organizzative;
- Gli adempimenti giuridici conseguenti all'incarico innanzi descritto, sono a carico dell'Ente Unione in qualità di utilizzatore;
- Il trattamento economico relativo alle ore aggiuntive di cui all'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, spettante alla dipendente Occhiali Emi e relativi oneri contributivi – assicurativi ed IRAP sono corrisposti direttamente dall'Unione.

RITENUTO di autorizzare la dipendente a tempo pieno ed indeterminato di codesto ente, Occhiali Emi inquadrata nell'Area degli Istruttori, (ex Cat. Giuridica C, ex Pos. Ec. C3), a prestare l'attività lavorativa per "scavalco d'eccezione" presso il Servizio "Istruzione" dell'Unione Collinare Val Tiglione e dintorni, al di fuori delle 36 ore lavorative e per ulteriori 6 ore lavorative settimanali, per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2026;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
- I vigenti CCNL del comparto Regioni / Autonomie Locali;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, per la sua natura, questa proposta non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi e indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'ente;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI AUTORIZZARE la prestazione di lavoro per "scavalco d'eccezione", ai sensi all'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, della dipendente a tempo pieno ed indeterminato Occhiali Emi, inquadrata nell'Area degli Istruttori, (ex Cat. Giuridica C, ex Pos. Ec. C3), presso il Servizio "Istruzione" dell'Unione Collinare Val Tiglione e dintorni in conformità a quanto previsto dall'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, per n. 6 ore settimanali, per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2026;
3. DI PRECISARE CHE:
 - La titolarità del rapporto di lavoro è conservata in capo al Comune di Rocca d'Arazzo a cui competono gli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, ferie...)
 - Il rapporto di lavoro di "scavalco d'eccezione" potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale o per volontà espressa dal dipendente interessato;
 - Il servizio, oggetto della presente autorizzazione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile all'Area di appartenenza, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato;
 - Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le 48 ore settimanali, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
 - La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Unione dovrà consentire il regolare recupero psicofisico del lavoratore;
 - Le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso all'Unione di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Rocca d'Arazzo;
 - - L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione, è definita di comune accordo tra i due Enti, contemperando le esigenze organizzative;
 - Gli adempimenti giuridici conseguenti all'incarico innanzi descritto, sono a carico dell'Ente Unione in qualità di utilizzatore;
 - Il trattamento economico relativo alle ore aggiuntive di cui all'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, spettante alla dipendente Occhiali Emi e relativi oneri contributivi – assicurativi ed IRAP sono corrisposti direttamente dall'Unione.

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di procedere agli atti conseguenti, e precisamente il proseguimento dell'attività lavorativa richiesta,
con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 267/2000 art.134 c.4.

IL SINDACO
FONTANA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLA Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.